

18



COMUNE DI GAIRO
PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALE.**

**Approvato con delibera Consiglio Comunale n° 59 del 22/12/2003 e
modificato con delibera Consiglio Comunale n° 67 del 26/10/2010**

Regolamento Comunale per l'attuazione dei servizi socio-assistenziali

INDICE

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 – Destinatari dei Servizi
- Art. 4 – Tipi di intervento
- Art. 5 - Soggetti attuatori degli interventi e vincoli
- Art. 6 – Criteri generali
- Art. 7 – Entità delle prestazioni e fasce di reddito
- Art. 8 – Condizioni per accedere alle prestazioni economiche
- Art. 9 – Tipologia degli interventi di assistenza economica
- Art. 10 – Servizio di assistenza domiciliare
- Art. 11 – Inserimento sociale scolastico e lavorativo

TITOLO II – Interventi sostitutivi del nucleo familiare

- Art. 12 – Assistenza ai minori e agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria
- Art. 13 – Affidamento familiare
- Art. 14 – Affidamento a comunità residenziali tutelari
- Art. 15 – Ricovero in istituto

TITOLO III – Servizi ricreativi

- Art. 16 – Servizi di vacanza
- Art. 17 – Centri di aggregazione sociale
- Art. 18 – Servizi culturali
- Art. 19 – Domande e istruttoria delle pratiche per interventi socio - assistenziali

TITOLO IV – Organizzazioni e gestioni

- Art. 20 – Programmazione sociale
- Art. 21 – Informazione sociale
- Art. 22 – Partecipazione popolare
- Art. 23 - Volontariato
- Art. 24 – Istituzioni private
- Art. 25 – Inserimento sociale scolastico e lavorativo

TITOLO V – Organi comunali preposti per i servizi Socio - assistenziali

Parte eliminata a seguito di delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 26/10/2010 e le funzioni che prima erano svolte dalla Commissione Socio-Assistenziale sono attribuite all'ufficio che riveste competenza nella materia.

TITOLO VI – Onerosità e gratuita dei servizi

- Art. 26 – Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi.
- Art. 27 – Determinazione quote di partecipazione per i soggetti in cui le risorse economiche superano il reddito indicato nelle tabelle, approvazione delle tabelle A) e B)
- Art. 28 – Importo delle contribuzioni a carico degli utenti

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

In esecuzione della L.R. 21.01.1988, n. 4 che detta le "Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali" e del relativo Decreto di attuazione del 14 febbraio 1989, n. 12, e del D.P.G.R. 23.08.1990, n. 145, il Comune di Gairo emana il presente Regolamento per i servizi socio-assistenziali.

Scopo del presente Regolamento è disciplinare l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, che il Comune stesso e altri soggetti pubblici e privati, agenti sul territorio Comunale, promuovono al fine di garantire a tutti i cittadini il pieno e libero sviluppo della personalità e l'effettiva partecipazione alla vita sociale, politica, economica e culturale, concorrendo altresì a prevenire e rimuovere le cause ostative per il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

ART. 2 PRINCIPI

La programmazione, organizzazione e gestione delle attività svolte dal Comune nell'ambito delle funzioni di cui al presente Regolamento si uniformano ai seguenti principi:

1. preminenza del momento preventivo al fine di evitare l'insorgere di fattori di disagio sociale;
2. superamento della logica assistenziale per categoria di utenza;
3. integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari, culturale ed educativi, scolastici esistenti nel territorio al fine di dare delle risposte globali ai bisogni;
4. eguaglianza di prestazioni a parità di bisogno prevedendo differenziazioni unicamente in relazione alla specificità delle esigenze e nel rispetto della personalità dell'individuo;
5. mantenimento e reinserimento dei soggetti nel proprio ambiente sociale e familiare, ovvero inserimento in un altro nucleo familiare ritenuto idoneo, limitando il ricovero in Istituto ai soli casi in cui ciò si rende indispensabile;
6. recupero dei soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psico-fisiche e/o sensoriali;
7. promozione ed utilizzazione di tutte le iniziative espresse dalla Comunità nelle sue varie articolazioni: volontariato, cooperazione, istituzioni pubbliche o private;
8. partecipazione attiva e controllo sociale dei cittadini alla programmazione, gestione e verifica dei servizi socio-assistenziali.

ART. 3 DESTINATARI DEI SERVIZI

I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti a tutti i cittadini a prescindere da distinzioni di carattere sociale, economico, religioso e giuridico ed agli apolidi.

Possono, peraltro, estendersi alle persone eccezionalmente presenti nel territorio Comunale, che si trovino in particolari condizioni di bisogno e che esigono a carattere d'urgenza.

ART. 4 TIPI DI INTERVENTO

I principi e finalità di cui all'Art. 2 del presente Regolamento, si realizzano mediante:

- 1) interventi di prevenzione e promozione sociale;
- 2) interventi a sostegno della famiglia e dei singoli individui, in particolare sotto forma di:
 - segretariato sociale;
 - assistenza economica;
 - assistenza abitativa;
 - assistenza domiciliare;
 - attività di supporto per l'inserimento scolastico, sociale, lavorativo, di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a rischio di emarginazione.
- 3) Interventi sostitutivi dell'ambiente familiare, sotto forma di:
 - assistenza ai minori ed agli incapaci nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - affidamento eterofamiliare;
 - affidamento a comunità residenziali-tutelari;
 - ricovero presso istituti educativo-assistenziali.
- 4) interventi integrativi dell'ambiente familiare sotto forma di:
 - centri di aggregazione sociale e soggiorni di vacanza;
 - attività ricreative, culturali e informative.

ART. 5 SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI E VINCOLI

1. I soggetti attuatori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-culturali, sono individuati dall'ufficio che riveste competenza nella materia caso per caso e potranno essere:

- Il Comune stesso, attraverso uno dei settori, con proprio personale;
- Altre istituzioni o enti pubblici e privati quali A.S.L.;

le cooperative di lavoro e solidarietà sociale integrate, le associazioni di volontariato, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, le società di servizi.

2. I soggetti pubblici o privati, individuati per l'attuazione dei servizi e interventi devono stipulare convenzioni con il Comune.

- Se necessario sarà dato incarico a più soggetti contemporaneamente per l'attuazione dello stesso servizio di intervento.
- I soggetti attuatori che collaborano a qualunque titolo con il servizio sociale sono tenuti a fornire periodicamente per iscritto e a voce tutte le notizie, indicazioni e proposte in merito sia al servizio espletato sia ai destinatari dei servizi e alla loro vita relazionale, nonché partecipare a incontri periodici con i responsabili dei servizi sociali.
- Gli operatori dei servizi sociali sono invitati a segnalare all'ufficio servizi sociali in casi di persone singole, famiglie e gruppi che versano in stato di bisogno, per qualunque motivo e presentare la richiesta attraverso la propria organizzazione e nome dei bisognosi e a favore degli stessi.
- Il personale dei soggetti attuatori convenzionati deve aderire alle iniziative di formazione e aggiornamento organizzate dal Comune, Provincia, Regione, e A.S.L. per il tipo di servizi prestati, come da convenzione.

ART. 6 CRITERI GENERALI

L'assistenza economica di cui all'art. 34 della L.R. n. 4/88 deve tenere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali e familiari.

Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi di cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio-assistenziali previsto dalla legge.

Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.

L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di denaro salvo i casi eccezionali in cui esistono controindicazioni sotto il profilo tecnico-assistenziale; in questi casi si procederà mediante erogazione di "buoni acquisto".

ART. 7 ENTITA' DELLE PRESTAZIONI E FASCE DI REDDITO

In attuazione degli artt. 4 e 34 della L.R. n. 4/88, l'intervento di natura economica è erogato secondo il criterio del minimo vitale. Per minimo vitale si intende il livello minimo di reddito ritenuto indispensabile per i bisogni primari relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene e alla vita di relazione.

L'importo della prestazione economica è commisurato all'entità del reddito ad al disagio derivante all'assistito da gravi patologie di carattere psico-fisiche.

1. Concorrono a formare le risorse del richiedente:

- Il reddito del nucleo familiare di appartenenza;
- Le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie d'infermi;
- I redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;
- Gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;
- Le pensioni sociali a favore degli invalidi dei ciechi civili e dei sordomuti.

2. Per la determinazione della quota mensile del minimo vitale per nucleo familiare costituito da due componenti, si richiama quanto stabilito dall'art. 2, punto 5 del D.P.G.R. n. 12/89, "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 4/88 e dell'art. 1, punto 5 D.P.G.R. n. 145/90 "Modifiche ed integrazione al D.P.G.R. 14 febbraio 1989 n. 12".

La quota del minimo vitale è adeguata annualmente in conformità a quanto stabilito con decreto dell'Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

3. L'importo della prestazione economica è pari alla differenza tra minimo vitale e reddito del nucleo familiare.

Vanno computati nel reddito anche i redditi esenti da IRPEF o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta. Per i coltivatori e chiunque lavori continuamente "fuori regola", si terrà conto del presumibilmente reddito effettivo e non dell'imponibile IRPEF.

4. Il Comune eroga le prestazioni economiche per gli importi sopraelencati tenuto conto delle complessive proprie disponibilità finanziarie, dei livelli medi locali di consumo, dei parametri già adottati, nonché dell'opportunità accertata in relazione alle condizioni psico-affettive del destinatario di ricorrere ad altri tipi di intervento socio-assistenziale.

ART. 8 CONDIZIONI PER ACCERTARE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE

1. L'erogazione dell'assistenza economica è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- il destinatario non abbia parenti o affini tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, o siano questi, accertati motivi, in condizioni di non potervi provvedere;
- il destinatario sia in stato di grave disagio economico, abbia un reddito inferiore al minimo vitale e non sia proprietario di beni immobili, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la stessa non rientri nelle categorie A/1, A/8, A/4.

2. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

ART. 9 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA.

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'art. 34, comma secondo, della legge n. 4/88, consiste nella concessione di un contributo mensili pari alla differenza fra quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente art. 7 e le risorse di cui dispone il richiedenti.

2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre mesi ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno. Il beneficiario è obbligato a dare comunicazione al Sindaco di qualunque variazione del reddito che subentri durante il periodo di erogazione dei contributi.
3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato art. 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili. Il beneficiario ha l'obbligo di dimostrare l'avvenuta utilizzazione del contributo.
4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corresponsione somma di denaro.
5. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di denaro.
6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i trenta giorni dalla data dell'accertamento.

ART. 10 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Finalità.

Il servizio di assistenza domiciliare persegue il fine di:

- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sé stesso, senza poter contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- favorire le dimissioni da ospedali o istituti;
- evitare ricoveri in istituti, ospedalizzazioni qualora non siano strettamente indispensabili;
- promuovere l'autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o situazioni problematiche;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

2. Destinatari del servizio.

Possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare tutti i cittadini residenti, anziani e non, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. precedente indipendentemente dalle cause che le hanno determinate e in particolare, coloro che:

- si trovano in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone per un periodo più o meno lungo;
- non dispongono di sufficiente assistenza familiare;
- vivano in famiglia con un grave stato di disagio;
- si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso comunità alloggio o case albergo, con i quali l'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni o accordi.

3. Organizzazione del servizio.

L'organizzazione del servizio è di competenza del Settore Servizi Sociali, si articola e si sviluppa attraverso i suoi uffici e si avvale di personale tecnico, per l'organizzazione e il coordinamento amministrativo per lo svolgimento delle procedure burocratiche e personale ausiliario proprio o in convenzione, per lo svolgimento delle specifiche mansioni di assistenza domiciliare.

4. L'operatore sociale svolge i seguenti compiti:

- Esprime parere obbligatorio ai fini dell'ammissione al servizio, sulla base dell'esame della documentazione idonea a comprovare le condizioni effettive della persona e/o del nucleo familiare, ivi comprese le condizioni socio ambientali ed abitative;
- Previa visita domiciliare individua le modalità di intervento per ogni caso concordato con gli assistenti domiciliari, l'utente gli eventuali familiari e/o altre figure di supporto, il programma di intervento (modi e tempi e tipologie delle prestazioni, ruolo compiti delle eventuali figure professionali appartenenti ad altri servizi);
- Effettua periodiche visite al domicilio per la verifica del programma di intervento;
- Coordina gli interventi degli assistenti domiciliari per garantire lo svolgimento e la continuità del servizio;
- Indica periodiche riunioni mensili del personale per l'analisi e la verifica degli interventi attuali e da attuare e promuovere occasioni di aggiornamento;
- Accerta il regolare svolgimento del servizio, tiene i registri e la documentazione relativa ed esprimere parere sulle richieste di permessi ecc. del personale addetto all'assistenza domiciliare valutate le esigenze del servizio;
- L'assistente domiciliare è un operatore che in base a una specifica formazione, è proposto a livello domiciliare allo svolgimento di una serie di attività integrate che si qualificano come aiuto diretto alla persona e governo della casa, segretario igiene e cura personale, collaborazione con l'ambiente esterno per la vita di relazione della persona, supporto con valenza educativa, in sostituzione temporanea di componenti del nucleo familiare, in presenza di minori (allontanamento, ospedalizzazioni e decreto affido);
- Al fine di favorire l'autonomia dell'utente e/o nucleo del proprio ambiente di vita, nel rispetto della sua autodeterminazione e al fine di ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione e al fine di ridurre i rischi di forme più qualificate afferenti la sfera educativa ed inter relazionale, ai soggetti disabili, ai minori e alle famiglie a rischio e può essere impiegato anche in attività di animazione.

5. Prestazioni.

Le prestazioni del servizio domiciliare vengono descritte nello specifico mansionario che di allega al presente regolamento come parte integrante dello stesso. Possono essere previste forme di prestazioni complementari a quelle del servizio domiciliare, anche in collaborazione con altri servizi e/o strutture, quali:

- Servizi di lavanderia;
 - Pasti caldi;
 - Pronto intervento;
 - Accompagnamento presso enti ecc.;
6. Carattere delle prestazioni.

Le prestazioni del servizio domiciliare devono essere caratterizzate dalla temporaneità, complementarietà e specificità. L'intervento, inteso come tipologia delle prestazioni, durata delle stesse e frequenza, dovrà soddisfare la necessità del richiedente per il tempo indispensabile a superare le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

L'intervento è previsto anche nel caso di presenza di familiari, parenti e/o collaborazioni private al fine di concorrere al raggiungimento di un grado soddisfacente di autonomia della persona.

L'esercizio delle attività assistenziali deve tendere alla massima attivazione delle capacità potenziali residue della persona assistita o dal nucleo, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che gli interessi, sia pur con un certo sforzo, siano in grado di svolgere direttamente o con l'aiuto dei familiari.

Le prestazioni del servizio, con il concorso di eventuali interventi, di altri servizi, tendono ad evitare ricoveri non strettamente necessari in ospedale e/o in strutture residenziali di altro tipo o sono integrative in caso di permanenza temporanea dell'utenza in strutture protette.

7. Costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza.

Il servizio può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo classi di reddito.

Contestualmente all'ammissione del servizio o anche successivamente qualora emergano circostanze o fatti nuovi il Settore Servizi Sociali determina la quota di spesa da porre a carico dell'utente in rapporto alle condizioni economiche dello stesso.

Con scadenza annuale il Servizio Sociale verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa.

Le tariffe orarie debbono essere rapportate al reddito complessivo imponibile IRPEF del nucleo familiare dell'utente definito dalla somma di tutti gli introiti accettabili, documentati o dichiarati, derivanti da pensioni, redditi vitalizi di qualsiasi natura effettivamente percepiti, redditi da lavoro dipendente od autonomo, redditi da fabbricato e gli importi dell'indennità di accompagnamento.

Sono esenti dal pagamento della contribuzione oraria i nuclei familiari il cui reddito complessivo, determinato con i criteri di cui al precedente comma sia inferiore alla pensione INPS.

Non possono accedere al "Servizio di Assistenza Domiciliare" i nuclei familiari il cui reddito imponibile IRPEF superi l'importo di Lire 40.000.000.

In caso di dubbio o mancata presentazione di documentazione relativa ai redditi, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione dei competenti uffici tributari, o potrà disporre qualsiasi altro accertamento consentito dalla legge al fine di verificare l'effettivo tenore di vita.

8. Requisiti per l'ammissione al servizio.

I requisiti per l'ammissione al servizio sono:

- Assenza o carenza familiare determinati stati di isolamento e di solitudine;
- Stato di malattia o di invalidità che comporta la perdita parziale dell'autosufficienza dell'utente temporaneamente o permanentemente;
- Stati particolari di bisogno o necessità;
- Presenza di difficoltà socio-educative in nuclei con minori o soggetti deboli.

9. Procedure per l'accesso al servizio.

Il settore servizi sociali predispose ed aggiorna l'elenco nominativo delle istanze tese ad ottenere il "servizio di Assistenza domiciliare" sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

La graduatoria viene aggiornata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

L'erogazione delle prestazioni deve avvenire nel rispetto della graduatoria formata come sopra indicata.

Eventuali deroghe alla graduatoria possono essere possibili solo sulla base di motivato parere circa l'urgenza e la gravità del caso espresso con relazione del Servizio Sociale.

10. Modalità di erogazione.

La modalità di ammissione al servizio deve essere compilata su apposito modulo e corredata da idonea documentazione atta a comprovare il reddito posseduto dal nucleo familiare.

La procedura di ammissione si articola come di seguito specificato:

- Visita domiciliare dell'operatore sociale per una verifica dei bisogni delle modalità di intervento;
- Invio della documentazione concernente il reddito, per gli adempimenti di competenza;
- Comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota oraria di contribuzione spettante;
- L'avvio del servizio secondo un piano di lavoro concordato con l'utente e l'assistente domiciliare e sottoscritto dall'utente.

La concessione del Servizio sarà subordinata alla gravità della situazione evidenziata, tenuto conto anche dell'ordine cronologico delle richieste e delle condizioni economiche dell'utente assicurato una scala di proprietà per le fasce più deboli che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati.

L'erogazione deve essere comunque concordata con l'utente, cui verranno illustrate le finalità e i limiti del servizio stesso, mediante la consegna del mansionario e di uno stralcio di regolamento attinente ai doveri ad ai diritti dell'utenza.

11. Rapporto tra il personale e i destinatari del servizio.

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati di rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e dignitoso e rovolgersi in clima di serena e cordiale collaborazione.

12. Diritti e doveri dell'utenza.

Per un migliore svolgimento del servizio, l'utente deve attenersi a quanto segue:

- Confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando apposito modulo;
- Avvertire, in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio, l'operatore sociale e l'assistente domiciliare;
- Non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste nel mansionario;
- Eventuali reclami inerenti al servizio ad al personale addetto devono essere presentati per iscritto e indirizzati al Sindaco;
- Nel caso in cui i rapporti tra utente e assistente domiciliare siano particolarmente difficili potrà essere richiesta la sostituzione dell'operatore.

13. Diritti e doveri dell'assistente domiciliare.

L'assistente domiciliare deve attenersi a quanto segue:

- Tenere con cura i fogli presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta dall'utente;
- Avvertire l'operatore sociale dell'assenza dell'utente per adeguare prontamente il calendario giornaliero del lavoro;
- Non trasportare l'utente con il proprio mezzo né in forma gratuita né a pagamento salvo che i rischi per le persone trasportate siano coperti da polizza assicurativa e l'operatore sia debitamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- Non apportare modifiche né all'orario di lavoro di lavoro né al calendario assegnato. Variazioni di calendario possibili in situazione di emergenza che verranno comunicate tempestivamente all'operatore sociale;
- Mantenere il segreto d'ufficio nonché quello professionale (s'intende non divulgare informazioni riservate acquisite nell'esercizio della propria professione);
- Partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e verifica del lavoro svolto.

14. Cessazione o riduzione del servizio.

Il servizio può cessare o essere ridotto in caso di:

- Richiesta scritta dell'utente;
- Decesso o ricovero definitivo presso istituti, qualora i familiari restanti non necessitano ulteriormente dal servizio stesso;
- Qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
- Qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale di servizio in forma ripetuta;
- Qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto;
- In caso di assenza prolungata dell'utente (un mese più) esclusi i ricoveri ospedalieri.

15. Personale dipendente da cooperative.

Il presente Regolamento ed il mansionario allo stesso allegato devono essere rispettati dal personale dipendente da Cooperative convenzionate con l'Amministrazione Comunale.

16. Durata delle prestazioni.

Le prestazioni del Servizio Domiciliare vengono erogate per una durata determinata in relazione alle esigenze ed alle necessità dell'utente.

17. Mansionario.

I compiti di seguito individuati devono essere finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione.

A. Prestazioni relative ai bisogni dell'anziano e/o della persona disabile.

- Aiuto per il governo della casa;
- Pulizia del letto e della stanza;
- Pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione e l'illuminazione dell'ambiente;
- Cambio della biancheria;
- Lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente;
- Piccoli lavori di ramendo e cucito;
- Spesa e rifornimenti;
- Preparazione dei pasti ed eventuale pulizia di stoviglie.

B. Prestazioni igieniche sanitarie di semplice attuazione.

- Assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche prescritte dal medico;
- Frizioni e massaggi per la prevenzione delle piaghe da decupito;
- Prelievo della temperatura;
- Segnalazione al medico curante di qualsiasi anomalia nelle condizioni dell'utenza.

C. Interventi volti a favorire la vita di relazione (insieme ad altri operatori);

- Coinvolgimento di parenti e vicini ;
- Partecipazione agli interventi di socializzazione e/o recupero a favore della persona;
- Rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

D. Prestazioni relative ai bisogni dell'adulto e/o famiglie a rischio.

L'intervento di assistenza domiciliare viene inserito in un programma individualizzato e finalizzato al sostegno e alla prevenzione, alla modifica di comportamento e stili di vita degli utenti interessati, in stretta collaborazione con tutti i servizi coinvolti nella gestione del caso su programmi specifici.

Tale intervento si può concretizzare in:

- Aiuto e coinvolgimento dell'utente nel governo della casa;

- Sollecitazione e controllo dell'igiene e pulizia personale dei singoli membri;
- Educazione alimentare, aiuto nella preparazione dei pasti;
- Educazione sanitaria;
- Educazione nella gestione del denaro;
- Aiuto e disbrigo pratiche.

ART. 11

INSERIMENTO SOCIALE SCOLASTICO E LAVORATIVO

Il Comune utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio e coordinandosi con le istituzioni statali e regionali, promuovere gli interventi in materia di servizi alla persona, in particolare di diritto allo studio, formazione e orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di turismo sociale, di cultura, sport e tempo libero al fine di favorire la permanenza e/o l'inserimento nel proprio ambiente zonale, scolastico e lavorativo dei soggetti affetti da handicap o comunque esposti a rischi di emarginazione.

In particolare il Comune deve:

- a. promuovere e incentivare, sentito il parere dei competenti organi collegiali e in raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, l'attuazione di particolari attività di sostegno psico-pedagogico e sociale individualizzata, atta ad agevolare l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap psicofisico o con problemi comportamentali, di apprendimento, di disadattamento;
- b. assumere iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro per i soggetti appartenenti alle categorie protette;
- c. favorire l'inserimento lavorativo, promuovendo forme di cooperazione alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini i soggetti di cui al punto a.

TITOLO II- INTERVENTI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

ART. 12

ASSISTENZA AI MINORI E AGLI INCAPACI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

1. L'assistenza ai minorenni nei rapporti con l'autorità giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Giudice Tutelare, Sezione Minorenni della Corte d'Appello Ordinario) si attua mediante:
 - a. assegnazione all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono e di maltrattamenti sotto il profilo materiale e morale; di disadattamento di minori, nonché di ogni altra situazione pregiudizievole per i diritti e gli interessi dei minori;
 - b. la vigilanza sull'adempimento degli obblighi di segnalazione dei casi di affidamento di minori estranei, ai sensi dell'art. 9 della citata legge;
 - c. lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria delle indagini e degli accertamenti di ordine psico-sociale necessari ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori; dell'affidamento dei figli nei casi di separazione dei coniugi o di scioglimento o dichiarazione di nullità del matrimonio; della valutazione in ordine all'esercizio della potestà dei genitori; alle pronunce di decadenza della potestà genitoriale e di reintegrazione in essa, al provvedimento di adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli; ogni altro provvedimento da adottare nei casi di condotta dei genitori pregiudizievoli ai figli; ogni altro provvedimento giudiziario in materia di filiazione;
 - d. collaborazione con l'autorità giudiziaria, relativamente alle indagini e agli accertamenti da essa richiesti e la promozione e attuazione delle misure delle attività inerenti ai procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità dell'affidamento preadottivo e dell'adozione ai sensi del Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.
 - e. Assistenza necessaria nei confronti dei minori interessati dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ivi comprese le prestazioni specifiche di ordine psico-terapeutico e le attività di sostegno alla famiglia di origine o agli affidatari. Il Sindaco adotta provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 403 del Codice Civile a favore di minori materialmente e/o moralmente abbandonati, avvalendosi dei servizi socio-assistenziali del Comune.

L'assistenza alle persone adulte incapaci o nei cui confronti sia stato promosso un procedimento di interdizione, è attuata mediante interventi di sostegno e di collaborazione con l'autorità giudiziaria quando richiesta.

ART. 13

AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. Il Comune di Gairo nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia. A tale scopo attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo assistenziale nell'interesse del minore. Per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.
2. L'affidamento familiare verrà attuato allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurare, per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.
3. Quale strumento preventivo e in alternativa alla istituzionalizzazione, l'affidamento si realizza affidando il minore ad un nucleo familiare (preferibilmente con prole) o a persona singola o comunità di tipo familiare o ad educatore, tenendo conto delle eventuali prescrizioni:
 - Del Giudice Tutelare (affidamento consensuale);
 - Del Tribunale per i Minorenni (affidamento in assenza di consenso di chi esercita patria potestà).
4. L'affidamento pertanto è inteso come atto di trasferimento temporaneo sostitutivo di compiti parentali e può assumere forme diverse:

- Affidamento part-time. Si tratta di offrire accoglienza ad un bambino nelle ore in cui i genitori contemporaneamente o ciascuno di essi separatamente siano impegnati in situazioni che determinano la necessità di affidamento per una parte della giornata;
 - Affidamento per un periodo breve con un carattere di provvisorietà, mantenendo costanti i rapporti tra i minori e famiglia d'origine, evitando i contrasti affettivi;
 - Affidamento a tempo prolungato determinato per risolvere situazioni di natura diversa (nei tempi indicati dal G.T. o dal T.M.);
 - Affidamento a tempo indeterminato (sine die), affidamento che può essere disposto solo dal T.M. a favore di adolescenti in conflitto con figure genitoriali, apertamente discusse; per ragazzi in situazioni di semi abbandono che, pur consapevoli della inidoneità della famiglia di origine e della impossibilità a permanere nel suo ambito, non si sentono di recidere in via definitiva e irreversibili il legame affettivo con essa.
- La dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale e la nomina di un tutore nella persona dell'affidatario, garantiscono al minore una guida valida e la tutela del diritto ad una sana crescita psico-fisica.
- Affidamento educativo, consente la permanenza del minore all'interno del suo nucleo di origine, attivando un certo numero di giorni alla settimana un educatore che si occuperà degli aspetti scolastici ed educativi del soggetto a lui affidato.
5. L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale. Per ogni proposta gli operatori svolgeranno un'indagine psicologica e sociale sulla famiglia d'origine, sugli elementi necessari per la individuazione del nucleo affidatario nonché sul minore.
 6. L'affidamento familiare si esplica nell'ambito del Servizio Sociale Comunale anche se trattasi di figli di ragazze madri. Si esplica di converso con i Consultori familiari dell'A.S.L. locale qualora il minore sia portatore di handicap.
 7. Il Servizio Sociale persegue le seguenti finalità:
 - Promuove, attuare e sostenere gli affidamenti familiari e verificarne l'andamento (con visite domiciliari, di norma mensili, la cui cadenza sarà stabilita in relazione alla gravità del caso);
 - Provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari;
 - Assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine, agendo per la rimozione delle difficoltà e degli impedimenti, eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali validi rapporti, salvo diverse prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
 - Promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza degli operatori e di quanti sono coinvolti nell'affidamento familiare;
 - Promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento, attraverso incontri a livello di zona, aperti ai cittadini.
 8. La procedura dell'affidamento avviene nel seguente modo:
 - a. affidamento consensuale (dei genitori e/o tutori);
 - provvedimento di affidamento familiare;
 - audizione di minori ultra dodicenni;
 - relazione tecnica del Servizio Sociale;
 - dichiarazione di impegno degli affidatari;
 - decreto di esecutività;
 - b. affidamento in assenza del consenso di chi esercita la patria potestà (competenza del T.M.);
 - provvedimento di affido del T.M. a conclusione di un procedimento di dichiarazione di inidoneo esercizio della potestà con indicazione dell'affidatario;
 - provvedimento del T.M. che fa proprio l'affido preparato dai servizi sociali e non accettato dai genitori;
 - provvedimento di allontanamento a conclusione di un procedimento per inidoneo esercizio della patria potestà e delega al servizio sociale che ha seguito già il caso per la realizzazione dell'affido;
 - provvedimento del T.M. come ai nn. 2 e 3 ordini di intervenire al servizio che non ha seguito né partecipato al processo per realizzare l'affido.
 9. L'Amministrazione Comunale provvede a:
 - Erogare una somma di denaro a favore degli affidatari, indipendentemente dalle loro condizioni economiche;
 - Assicurare agli affidatari e alle famiglie d'origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto di metodi educativi delle famiglie affidatarie.
 10. Gli affidatari vengono individuati tra le famiglie per le quali il Servizio Sociale del Comune abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali:
 - Disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed effettivo alla maturazione del minore;
 - conoscenza della inesistenza di prospettive di adozione del minore affidato e della temporaneità del servizio;
 - integrazione delle famiglie nell'ambito sociale;
 - disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con la famiglia d'origine;
 - buono stato di salute dei componenti il nucleo affidatario;
 - stato socio-economico adeguato a garantire ai minori condizioni di vita soddisfacenti.
 11. I diritti e gli obblighi dei minori, degli esercenti la patria potestà e la tutela delle famiglie affidatarie sono quelli previsti dall'art. 5 della legge 148/93 che si intende integralmente recepito dal presente regolamento. La famiglia affidataria oltre a dover rispettare le condizioni sopra citate, avrà l'obbligo di far fronte alle esigenze di vestiario dell'affidato e in caso di necessità ed urgenza di far fronte ad interventi medici necessari, informando con immediatezza i Servizi sociali, con cui manterrà rapporti costanti fornendo tutte le notizie sulle difficoltà insorgenti e seguendo le direttive dell'equipé che si occuperà del caso.
 12. Il Giudice Tutelare, nel caso di affidato consensuale o il T.M. nel caso di affidato conflittuale, può disporre:
 - assegni familiari;

- diritti di maternità e alle prestazioni previdenziali relative al minore che vengano erogate in favore dell'affidamento.

ART. 14

AFFIDAMENTO A COMUNITA' RESIDENZIALI TUTELARI

L'affidamento a comunità residenziali tutelari può essere disposto nei confronti dei minori o adulti con particolari problemi personali e sociali nei confronti dei quali non possono essere effettuati interventi a domicilio né affidamenti eterofamiliari.

Per comunità residenziali tutelari si intendono:

- a. comunità alloggio;
- b. istituti educativo assistenziali per minori;
- c. centri residenziali per handicappati gravi.

ART. 15

RICOVERO IN ISTITUTO

Il ricovero e il mantenimento di minori e adulti presso istituti assistenziali è disposto a seguito della constatata impossibilità di interventi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Alla scelta dell'istituto partecipa il soggetto interessato o la famiglia. In caso di comprovata necessità è consentito il ricovero in istituto fuori regione.

TITOLO III - SERVIZI RICREATIVI

ART. 16

SERVIZI DI VACANZA

Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente anziani e minor, occasioni e possibilità di recupero psico-fisico, nonché momenti di nuovi contatti e rapporti sociali il Comune promuove e organizza soggiorni climatici estivi.

1. Criteri di ammissione ai soggiorni estivi:
 - minori che abbiano compiuto il 6° anno di età e non superano il 18° (salvo ragazzi che sono seguiti dai Servizi Sociali e che vivono in particolari situazioni di forte disagio sociale, familiare e affettivo);
 - anziani che abbiano compiuto il 60° anno di età.
2. La partecipazione ai soggiorni estivi potrà essere gratuita, semi gratuita o a totale carico dell'utente a seconda della fascia di reddito da determinare di volta in volta ad opera dall'ufficio che riveste competenza nella materia.
3. Per i bambini portatori di handicap, si può prescindere dai limiti di età indicati;
4. Il bando per l'ammissione ai soggiorni climatici estivi è pubblicato dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio almeno 30 giorni prima della data fissata per l'attivazione di tali viaggi.
5. Le domande redatte in carta semplice dovranno essere consegnate all'ufficio protocollo corredate dai seguenti documenti:
 - Stato di famiglia in carta semplice;
 - Atto sostitutivo di notorietà dal quale risulti il reddito familiare dell'anno precedente.
6. In caso pervenga un numero superiore di aspiranti rispetto a quello previsto, so procederà ad una selezione in base al reddito e all'ordine di presentazione delle domande.
7. Sono ammessi a partecipare anche soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. I servizi di vacanza devono essere dotati di personale idoneo ad assicurare l'assistenza sociale e sanitaria, nonché l'organizzazione di attività ricreative e del tempo libero, garantendo inoltre l'utilizzo di strutture dotate attrezzature e personale qualificato per i soggetti affetti da minorazioni psico-fisiche e/o sensoriali.

ART. 17

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE

1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'art. 27 della L.R. n. 4/88 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.
2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio-assistenziali.
3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di fenomeni di devianza e emarginazione.
4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:
 - iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienze artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;
 - attività di promozione di forme di associazionismo anche a carattere cooperativo volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;
 - corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziali ed assistenziali necessarie per affrontare la nuova condizione di vita;
 - il centro di aggregazione sociale si rivolge ad una indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgimento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà;
 - nel centro di aggregazione un operatore svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato ad uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzate e al numero di utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

ART. 18
SERVIZI CULTURALI

Il Comune intende promuovere nel proprio ambito, collegandosi ove possibile con i servizi, del tempo libero esistenti nel territorio, iniziative culturali ricreative e sportive, di qualificazione del tempo libero al fine di garantire a tutti i cittadini, in particolare ai giovani, agli anziani, ai soggetti a rischio di emarginazione, la possibilità di instaurare nuovi contatti e rapporti sociali, favorendone l'inserimento e l'integrazione.

ART. 19
DOMANDE E ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Le domande di servizi socio-assistenziali devono essere presentate mediante moduli predisposti dal Comune, compilati in ogni parte e con tutti gli allegati utili alla valutazione della richiesta, indirizzate al Sindaco. L'Ufficio Servizi Sociali istruisce le pratiche entro 15 giorni dal ricevimento delle domande integrando le stesse con:

- informazioni sulla situazione economica dei singoli, la famiglia, parenti dovuti agli alimenti (art. 433 C.C.);
- informazioni sulla situazione dei destinatari dei servizi, assunte dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali integrandole con quelle date o richieste a medici e specialisti socio sanitari quali psicologi, psichiatri, consulenti familiari o chiunque altro si ritenga indispensabile interpellare.

La Giunta Municipale, compatibilmente con le risorse di bilancio decide definitivamente sugli interventi presentati. Il Sindaco ne dà notizia ai destinatari.

TITOLO IV- ORGANIZZAZIONI E GESTIONI

ART. 20
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

Il Comune, nell'intento di razionalizzare ed attuare una diversa politica sociale aggredendo e unificando competenze e funzioni già spettanti a diversi Enti ed uffici, promuovere la programmazione locale dei servizi sociali e assistenziali, intesa questa non solo come predisposizione di un piano annuale di sviluppo dei servizi, ma come discussione dello stesso con le forze politiche e sociali presenti nel territorio.

ART. 21
INFORMAZIONE SOCIALE

Il Comune al fine di superare l'attuale emarginazione e estraneità di gran parte dei cittadini rispetto al sistema dei servizi sociali e assistenziali, realizza una puntuale e corretta informazione.

Tale obiettivo verrà realizzato attraverso la concreta attuazione del servizio di segretariato sociale, sia attraverso iniziative dei quali i tradizionali canali di comunicazione non si interessano.

Pertanto il Comune assumerà un atteggiamento di massima apertura per la tempestiva circolazione di informazioni sulle iniziative da esso assunte, anche e soprattutto quando sono ancora in fase di progettazione.

ART. 22
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali presenti nel territorio alla definizione degli obiettivi e dei programmi di intervento e di controllo sociali sulle modalità di gestione dei servizi e di erogazione delle prestazioni.

Assicura significativi canali di raccolta dell'informazione e una strumentazione di rilevazione dei bisogni semplice ed accessibile; promuove la circolazione, la verifica il dibattito sull'informazione ed assicura l'accessibilità e la comprensibilità anche a persone prive di informazione specifica, usando i mezzi e gli strumenti idonei.

Dagli orientamenti e indicazioni emergenti dalle esperienze partecipative, il Comune trarrà stimolo per una continua revisione critica dei contenuti, dei metodi degli strumenti conoscitivi e programmatori della stessa azione di politica sociale locale.

ART. 23
VOLONTARIATO

Il Comune riconosce il rilevante valore sociale dell'opera presentata dalle associazioni di volontariato e da singoli volontari.

Nel rispetto dei principi del presente regolamento, le associazioni di volontariato ed i singoli volontari possono essere utilizzati per la realizzazione degli interventi socio assistenziali.

Il contributo personale del personale volontario al funzionamento del servizio è attuato nell'ambito dei progetti di intervento predisposti dall'Ente ed è fondato su prestazione spontanea e gratuita dalle quali non derivi reddito alcuno.

Il personale volontario operante nei servizi è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata, ed è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi alla organizzazione e gestione dei servizi.

ART. 24
ISTITUZIONI PRIVATE

Il presente regolamento fa salva la libertà di costituzione e di attività delle associazioni fondazioni ed altre istituzioni dotate o meno di personalità giuridica con finalità di assistenza e di servizio sociale promosse da privati, da enti assistenziali di ogni confessione religiosa.

Le istituzioni private a richiesta e nel presente della loro configurazione ed autonomia giuridica e amministrativa possono essere utilizzate nell'ambito della programmazione dei servizi sociali e di assistenza a livello locale sempre che

siano idonee per il livello delle prestazioni per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa il cui accertamento è demandato all'ufficio socio assistenziale del Comune.

ART. 25

INSERIMENTO SOCIALE SCOLASTICO E LAVORATIVO

Il Comune utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel territorio e coordinandosi con le istituzioni statali e regionali, promuove gli interventi in materia di servizi alla persona, in particolare di diritto allo studio, formazione e orientamento professionale, di collocamento a lavoro di turismo sociale di cultura, sport e tempo libero al fine di favorire la permanenza e/o l'inserimento nel proprio ambiente zonale, scolastico e lavorativo di soggetti affetti da handicap comunque esposti a rischio di emarginazione.

In particolare il Comune:

- promuove ed incentiva, sentito il parere dei competenti organi collegiali e in raccordo con i servizi socio assistenziali e sanitari, le attuazioni di particolari attività di sostegno psico-pedagogico e sociale individualizzata, atta ad agevolare l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap psicofisico e con problemi comportamentali, di apprendimento, di disadattamento;
- assume iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro per i soggetti appartenenti alle categorie protette;
- favorisce l'inserimento lavorativo, promuove forme di cooperazione alle quali partecipino, insieme ad altri cittadini, i soggetti di cui al punto primo.

TITOLO V

Parte eliminata a seguito di delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 26/10/2010 e le funzioni che prima erano svolte dalla Commissione Socio-Assistenziale sono attribuite all'ufficio che riveste competenza nella materia.

TITOLO VI - ONEROSITA' E GRATUITA' DEI SERVIZI

ART.26

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.

Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 4/88, gli interventi e i servizi socio-assistenziali attuati dai Comuni si articolano:

- in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;
 - in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.
1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi secondo una quota di contribuzione rapportata alle risorse del proprio nucleo familiare.
 2. La contribuzione obbligatoria è esclusa per i soggetti titolari di un reddito inferiore al minimo vitale.
 3. Il Comune individua nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 21 della L.R. n. 4/88 per quali interventi in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenute presenti le loro condizioni economiche, debbono partecipare al costo dei servizi.
 4. Per i soggetti in possesso di risorse economiche superiori al minimo vitale il Comune determina l'entità della contribuzione definendo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.G.R. n. 12/89 art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90 e successive integrazioni.
 - 5.

ART.27

DETERMINAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER I SOGGETTI IN CUI LE RISORSE ECONOMICHE SUPERANO IL REDDITO INDICATO NELLE TABELLE

Vista a circolare R.A.S., "Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale" n. 12387/11/7.1 del 22.11.1993 che al paragrafo 4 recita:

"Poiché, il D.P.G.R. n. 145/90 ha previsto contribuzioni a carico degli utenti, compresi nelle varie fasce di reddito, fino ad un massimo dell'80% del costo dei servizi, appare conseguenziale che le Amministrazioni interessate, secondo i principi informativi enunciati provvedano a determinare l'entità delle contribuzioni per i soggetti le cui risorse finanziarie superano livelli indicati nella tabella".

L'Amministrazione Comunale ritiene opportuno istituire ulteriori fasce di reddito, definendo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.G.R. n° 12/89 art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90 e successive integrazioni e aggiornate in base alle tabelle R.A.S. di aggiornamento del minimo vitale..

ART. 28

IMPORTO DELLE CONTRIBUTIONI A CARICO DEGLI UTENTI

Per i soggetti in possesso del reddito superiore a quello indicato nella V fascia della tabella di cui all'art. 5 del D.P.G.R. n. 145/90, il Comune si riserva la facoltà di determinare ulteriori fasce di reddito nel rispetto dei criteri definiti dalla RAS.